



ASSOCIAZIONE PROVINCIALE DELLE AMMINISTRAZIONI SEPARATE DI USO CIVICO

Provincia Autonoma di Trento

Prot. n.

A tutti i comitati A.S.U.C.

Trento, 25.11.2022

Redatto da:
Avv. Elisa Tomasella
Francesco D'Ovidio
Robert Brugger

Il diritto di legnatico

Nel rispetto e secondo le modalità indicate negli Statuti e Regolamenti dei nostri domini collettivi, ogni Collettività organizza l'esercizio dei diritti e doveri degli aventi diritto, Vicini o frazionisti, tra i quali è ricompreso l'antico diritto consuetudinario al legnatico.

In pratica, ai Vicini spetta una quantità di legna da ardere, sorte di legna, per il riscaldamento domestico e di legname per la costruzione e il mantenimento della casa d'abitazione.

La legge n. 168/2017 riconosce i domini collettivi, tra cui quelli gestiti dai Comitati ASUC, quali ordinamenti giuridici primari, caratterizzati dall'esistenza di una collettività i cui membri sono proprietari di terreni ed esercitano più o meno estesi diritti di godimento, individualmente o collettivamente.

In Trentino, attraverso i comitati ASUC e non solo, si gestiscono quindi beni in proprietà collettiva di cui sono titolari le collettività che abitano in un determinato luogo.

Si riportano, quindi, i riferimenti contenuti nella legge n. 168/2017 che riconosce tali diritti di godimento e di proprietà:

LEGGE 20 novembre 2017, n. 168

Art. 1

Riconoscimento dei domini collettivi

d) caratterizzato dall'esistenza di una collettività i cui membri hanno in proprietà terreni ed insieme esercitano più o meno estesi diritti di godimento, individualmente o collettivamente, ...

Art. 2

3. Il diritto sulle terre di collettivo godimento si caratterizza quando si verificano le seguenti situazioni:

b) essere riservato ai componenti della comunità, salvo diversa decisione dell'ente collettivo.

Qui, di seguito, si riportano anche i riferimenti contenuti nella legge n. 6/2005 della Provincia Autonoma di Trento in merito al godimento dei beni:

Legge provinciale 14 giugno 2005, n. 6

Nuova disciplina dell'amministrazione dei beni di uso civico

Art. 2

Disciplina per il godimento dei beni di uso civico

3. L'esercizio dei diritti e il godimento dei beni di uso civico sono di norma gratuiti; tuttavia, nel caso in cui le rendite dei beni di uso civico non siano sufficienti al pagamento delle imposte su di loro gravanti ed alla copertura delle spese necessarie per l'amministrazione, per la gestione e per la sorveglianza dei beni medesimi, può essere richiesto al nucleo familiare, in relazione ai bisogni dello stesso, un corrispettivo per l'esercizio degli usi consentiti.



Anche la circolare n. 2 del 2008 del Servizio Libro Fondiario di Trento, stabilisce che *“la titolarità ‘sostanziale’ spetta alla Comunità di tutti gli abitanti e la titolarità ‘formale’ all’Ente di imputazione: il Comune per i beni di uso civico comunale, la Frazione per i beni di uso civico frazionale”*.

In altre parole, il quadro normativo vigente conferma che i diritti di utilizzo dei beni collettivi sono riservati ai componenti delle comunità proprietarie.

Rimane salva la possibilità per l'ente collettivo, una volta soddisfatte le esigenze degli aventi diritto, concedere il godimento del legnatico anche ai non aventi diritto.

Il diritto di legnatico è, quindi, un diritto essenziale il cui esercizio è riservato agli aventi diritto, Vicini o frazionisti che sono comproprietari del bene collettivo: il prelievo del legnatico non può, di conseguenza, essere interpretato come una vendita.

Il Comitato ASUC, che amministra per conto della collettività titolare i beni in proprietà collettiva, può eventualmente richiedere, quando assegna o distribuisce il legnatico, un corrispettivo quale rimborso spese o contribuzione per la copertura delle spese di gestione dei beni stessi.

Consigli per la registrazione contabile delle attività riferite al diritto di legnatico

La distribuzione del legnatico dovrebbe avvenire con un avviso pubblico che segnali l'eventuale importo dovuto e le coordinate IBAN del conto corrente intestato all'ASUC per il versamento, tramite bonifico, del corrispettivo richiesto. L'interessato, una volta in possesso della relativa attestazione di versamento del corrispettivo, potrà rivolgersi al Comitato ASUC o al Custode forestale delegato per gli accordi necessari all'assegnazione del legnatico.

Possono configurarsi, per quanto riguarda la gestione contabile, tre ipotesi generali:

1. Assegnazione di legna da ardere, in bosco cosiddetta sorte di legna, per proprio uso domestico: la somma che incasserà l'ASUC vale quale compartecipazione alle spese di gestione dell'ente e, pertanto, si consiglia, quale causale di pagamento, la dicitura *“Rilascio autorizzazione raccolta di legna da ardere”*;
2. Assegnazione di legna da ardere ad esempio già predisposta o in favore di un soggetto non avente diritto: per il corrispettivo richiesto si applica l'aliquota I.V.A. al 10% di cui al DPR 633/1972 - Tabella A - parte III - punto 98: legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie o fascine; cascami di legno, compresa la segatura (v.d.44.01), con causale di pagamento: *“Acquisto legna da ardere”*;
3. Vendita di legname per uso commercio ad aventi diritto e non: per il corrispettivo richiesto si applica l'aliquota IVA al 22%, con causale di pagamento: *“Acquisto legname”*.